

Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - pluralità di assicurazioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15372 del 06/07/2006

Art. 1910 cod. civ. - Principio normativo di carattere generale - Configurabilità Conseguenze nei procedimenti dinanzi al G.d.P.

L'art. 1910 cod. civ., - che regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo che l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno - costituisce principio normativo di carattere generale, finalizzato ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, che deve, pertanto, essere applicato come tale dal giudice di pace nel giudizio eventualmente instauratosi dinanzi a lui.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15372 del 06/07/2006